



Agentale provinciale per l'experienti

Unità Tecnica e di Autorizzazione Investimenti

Istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli amministrativi in situ, dei controlli in loco e dei controlli ex post durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 Misure ad Investimento

PSR 2014-2020 Provincia Autonoma di Trento. "Istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli amministrativi in situ, dei controlli in loco e dei controlli ex post durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 - Misure ad investimento".

1. PREMESSA

L'emergenza sanitaria COVID-19 ha indotto le Autorità governative regionali e nazionali ad adottare misure restrittive della libera circolazione delle persone e dell'esercizio di attività economiche. Per questa situazione eccezionale, occorre individuare modalità alternative e equivalenti per l'esecuzione delle visite in situ nell'ambito dei controlli amministrativi e delle visite sul luogo delle operazioni nell'ambito dei controlli in loco e dei controlli ex post sulla base di quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

La definizione della procedura per l'esecuzione dei citati controlli con modalità alternative ed equivalenti ha preso in considerazione anche i contenuti del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante "deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune".

Le presenti istruzioni operative stabiliscono, per Misure non connesse alle superfici e agli animali, le modalità di esecuzione delle visite "in situ" nell'ambito dei controlli amministrativi e delle "visite sul luogo in cui l'operazione è realizzata" nell'ambito dei controlli in loco.

2. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa unionale di riferimento.

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i..
- Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i..
- Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg.
 (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni
 per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
 diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i..
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione: modifica del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014 sulle modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità – art. 1, comma b).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in

relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.

3. DEFINIZIONI

- <u>Visita in situ</u>: visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso (art. 48, par. 5 del reg. UE n. 809/2014)
- <u>Visita in loco</u>: visita sul luogo in cui l'operazione è realizzata ai sensi degli art. 49, 50 e 51 del reg. UE
 n. 809/2014 o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione (art. 51, par. 4 del reg. UE n. 809/2014)
- <u>Immagini georiferite</u>: riprese fotografiche, ottenute tramite dispositivi fotografici digitali, alle quali risultano associate informazioni relative alla dislocazione geografica del punto di ripresa e la data
- <u>Prodotti equivalenti</u>: immagini fotografiche prive di coordinate GPS, i cui punti di ripresa coincidano con punti di riferimento territoriali certi e facilmente identificabili, che consentano all'Ente responsabile del controllo di accertare l'ubicazione degli interventi oggetto delle riprese e la data. Sono considerati prodotti equivalenti anche filmati relativi agli investimenti da controllare.

4. CONTROLLI AMMINISTRATIVI - VISITA IN SITU - Art. 48 Reg. (UE) N. 809/2014

Il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 ed in particolare l'art. 48 (Controlli amministrativi) disciplina l'attività relativa ai controlli amministrativi.

Il **primo comma** di questo articolo stabilisce che "Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze."

Il **secondo comma** prevede che: "I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:

- a) l'ammissibilità del beneficiario;
- b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- c) il rispetto dei criteri di selezione;
- d) l'ammissibilità dei costi dell'operazione, compresa la conformità alla categoria di costi o al metodo di calcolo da utilizzare quando l'operazione o parte di essa rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- e) per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione."

Il **terzo comma**, con riferimento ai controlli sulle domande di pagamento prevede che "I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;

b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati. "

Il **quinto comma**, specifica che "I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso. Tuttavia, l'autorità competente può decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le sequenti:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articolo 49;
- b) l'autorità competente ritiene che l'operazione consista in un investimento di piccola entità;
- c) l'autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.

La decisione di cui al secondo comma, e i relativi motivi, formano oggetto di registrazione."

Il quadro normativo vigente stabilisce le seguenti deroghe all'esecuzione delle visite in situ di cui all'art. 48, par. 5 del reg. UE n. 809/2014.

1) operazioni che non sostengono investimenti

La definizione di "investimento" è data dall'art. 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Si tratta, in sintesi, di:

- a) costruzione, acquisto (incluso il leasing), o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto (o leasing) di nuovi macchinari e attrezzature;
- c) spese generali collegate alle spese di cui sopra;
- d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- e) elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

Tra le misure che non sostengono investimenti previste e attivate dal PSR 2014 – 2020 della Provincia Autonoma di Trento si individuano le seguenti:

- formazione, dimostrazione, comunicazione (misura 1);
- avvio di nuove imprese (misure 6.1.1);
- cooperazione (misure 16 e 19.3.1, limitatamente agli interventi di cui il GAL è beneficiario);
- misure attivate dai GAL analoghe a quelle elencate sopra;
- costi di gestione e animazione dei GAL (misura 19.4);
- assistenza tecnica (misura 20)

I programmi di Sviluppo Rurale definiscono in dettaglio se una tipologia di intervento è costituita interamente da investimenti o no.

Per quanto sopra esposto i controlli amministrativi sulle domande di pagamento relative a operazioni che <u>non</u> sostengono investimenti, in deroga alle disposizioni dell'art. 48 nel rispetto delle disposizioni relative all'emergenza Covid, non comprendono necessariamente una visita in situ.

Per le Misure c.d. "miste" non viene effettuata la visita in situ solo nel caso di domanda di pagamento interamente costituita da spese non connesse ad investimenti. Qualora, invece, la domanda di pagamento sia costituita sia da spese non connesse ad investimenti, sia da spese connesse ad investimenti deve essere effettuata la visita in situ, fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria.

2) Pagamenti parziali per operazioni connesse a investimenti (anticipi e SAL)

Il citato art. 48 stabilisce che i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento.

Pertanto, la visita in situ **non è obbligatoria** per gli anticipi e i pagamenti intermedi (anticipi e SAL), giacché viene effettuata, salvo deroghe, al momento del saldo che rappresenta la fase più idonea a garantire il controllo dell'intera operazione.

Nel caso in cui, a discrezione dell'istruttore e per esigenze di accertamento, si decida di effettuare la visita "in situ" vanno adottate le modalità di verifica alternative equivalenti di seguito descritte.

3) Visite in situ in situazione di emergenza Covid-19

Per effetto dei provvedimenti restrittivi adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di contrastare la pandemia da COVID-19, in taluni casi non è possibile effettuare visite in situ ma, allo stesso tempo, occorre garantire un livello di controllo tale da non comportare rischio per il fondo.

L'art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recita "In deroga all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare alcuna visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento prima dell'erogazione del saldo, essi possono decidere, finché si applicano tali misure, di sostituire tali visite con l'esame di prove documentali pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate, che devono essere fornite dal beneficiario. Qualora tali visite non possano essere sostituite da prove documentali pertinenti, gli Stati membri effettuano le visite in questione dopo il pagamento del saldo"

4) Visita in situ in modalità alternativa equivalente

Per le domande di saldo non ricadenti nelle casistiche sopra elencate e previste dalla norma comunitaria si prevede, in deroga all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, che le visite "in situ" agli investimenti sostenuti sono sostituite da prove documentali pertinenti, comprese le foto georiferite (georeferenziate), che devono essere fornite dal beneficiario.

La procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale è descritta nell'**Allegato 1**.

Se tali visite agli investimenti sostenuti non possono essere sostituite da prove documentali pertinenti, a causa delle limitazioni negli spostamenti imposte dai Decreti Ministeriali emanati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, anche a causa della complessità del progetto o per altre cause di forza maggiore previste dall'art. 4 dal regolamento (UE) 640/2014, tali visite sono eseguite con procedura ordinaria eseguendo la visita "in situ" presso il luogo di realizzazione dell'operazione dopo il periodo emergenziale di confinamento e comunque dopo aver effettuato il pagamento finale (SALDO).

Il beneficiario deve essere informato e deve essere consapevole della suddetta modalità e accettare incondizionatamente eventuali provvedimenti di revoca o ridefinizione del contributo che possono scaturire da controlli eseguiti in tempi successivi. Il beneficiario ha la facoltà di richiedere il posticipo della visita in situ e del pagamento.

Le descritte modalità di esecuzione della visita in situ sono oggetto di registrazione nel sistema SR-Trento. L'istruttore deve compilare la check list disponibile su sistema SR-Trento relativa alla visita in situ.

5. CONTROLLI IN LOCO: VISITA SUL LUOGO DELL'OPERAZIONE - Artt. 49, 50 e 51 Reg. (UE) N. 809/2014

L'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 stabilisce che "Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità competenti, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione", pertanto per l'esecuzione della visita sul luogo dell'operazione, tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto, possono applicarsi le modalità di controllo di seguito descritte.

L'art. 7 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recita

"In deroga all'articolo 50, paragrafo 1, e all'articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco secondo le modalità previste da tali disposizioni, si applicano le norme seguenti:

a) gli Stati membri possono decidere di sostituire i controlli in loco con l'esame di prove documentali pertinenti, incluse le fotografie geolocalizzate, che devono essere fornite dal beneficiario e che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, sulla realizzazione dell'operazione;

b) nell'anno civile 2020, il campione di controllo per i controlli in loco riguarda almeno il 3 % della spesa di cui all'articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dichiarata all'organismo pagatore e che non riguarda operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi. (...omissis...)"

1) visita in loco con modalità alternativa equivalente - ordinaria

La visita sul luogo in cui l'operazione è realizzata, viene sostituita da prove documentali pertinenti, comprese le foto georiferite (georeferenziate), che devono essere fornite dal beneficiario entro lo stretto lasso temporale (indicativamente 3 giorni lavorativi) necessario per l'efficacia del controllo. **Tali prove devono consentire al funzionario istruttore di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'investimento**. La modalità di esecuzione della visita, alternativa ed equivalente, sul luogo dell'operazione è oggetto di registrazione nel sistema SR-Trento. L'istruttore deve compilare la check list disponibile e tracciare l'esecuzione e l'esito del controllo.

La procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale è descritta nell'**Allegato 1**.

Nel caso di opere complesse o legate alla richiesta di importi rilevanti, APPAG ha la facoltà di decidere caso per caso, se adottare le procedure di controllo con modalità alternativa equivalente o di sospendere la procedura di controllo ed eseguire lo stesso nei tempi e con modalità tali da garantire la sicurezza, sia per il controllore, sia per il beneficiario (o suo delegato) dell'investimento.

2) visita in loco con modalità alternativa equivalente - "circostanze eccezionali"

Nel caso in cui il beneficiario sia impossibilitato, a causa delle norme nazionali di confinamento in vigore, a recarsi sul luogo dell'operazione per raccogliere le prove documentali pertinenti è prevista l'applicazione della fattispecie "circostanze eccezionali". In tal caso il beneficiario deve sottoscrivere e trasmettere via PEC all'ente competente del controllo l'apposito modello di dichiarazione (Allegato 2) che comprovi l'impossibilità a recarsi sul luogo dell'operazione.

Il beneficiario ha la facolta di richiedere il posticipo del controllo e del pagamento o, in alternativa, di richiedere il pagamento e di posticipare il controllo.

In quest'ultimo caso è **obbligatoria** l'accettazione e sottoscrizione da parte del beneficiario, nella dichiarazione di cui all'allegato 2, della <u>consapevolezza che, il controllo eseguito successivamente al pagamento a causa impossibilità di raggiungere i luoghi di intervento per via dell'emergenza Covid, come <u>dichiarato dal beneficiario stesso</u>, <u>implica di accettare incondizionatamente eventuali provvedimenti di revoca o ridefinizione del contributo che possono scaturire dai controlli eseguiti.</u></u>

3) riduzione della percentuale dei controlli

APPAG non applicherà la riduzione prevista dall'art. 7 lettera b) del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020, in considerazione del basso numero di domande finanziate su molte misure e per l'incidenza non significativa derivante dalla prevista riduzione percentuale.

6. CONTROLLI EX POST

Sulla base dell'articolo 8 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 "in deroga all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare i controlli ex post secondo le modalità previste da tale disposizione, in relazione all'anno civile 2020, il campione di controllo per i controlli ex post riguarda almeno lo 0,6 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento al fine di verificare il rispetto degli impegni di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(20) o descritti nel programma di sviluppo rurale." si applicano le seguenti regole:

- la visita ex post viene sostituita da prove documentali pertinenti, comprese le foto georiferite, che devono essere fornite dal beneficiario. Tali prove devono consentire di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'investimento. La modalità di esecuzione della visita ex post alternativa ed equivalente è oggetto di registrazione. L'istruttore deve compilare la check list di controllo ex post. La procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale è descritta nell'Allegato 1.
- Nel caso in cui il beneficiario sia impossibilitato, a causa delle norme nazionali di confinamento in vigore, a recarsi sul luogo dell'operazione per raccogliere le prove documentali pertinenti è prevista l'applicazione della fattispecie "circostanze eccezionali".
 - In tal caso il beneficiario deve sottoscrivere e trasmettere via PEC all'ente competente del controllo l'apposito modello di dichiarazione (Allegato 2) che comprovi l'impossibilità a recarsi sul luogo dell'operazione. Il beneficiario in questo caso richiede il posticipo del controllo ed è **obbligato a sottoscrivere** di essere consapevole che, le risultanze del controllo eseguito in data successiva a causa impossibilità di raggiungere i luoghi di intervento per via dell'emergenza Covid, come dichiarato dal beneficiario stesso, implicano di accettare incondizionatamente eventuali provvedimenti di revoca o ridefinizione del contributo che possono scaturire dai controlli eseguiti.
- APPAG non applicherà la riduzione prevista dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020, in considerazione del basso numero di domande finanziate su molte misure e per l'incidenza non significativa della prevista riduzione percentuale..

7. DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni contenute nelle presenti istruzioni operative, in merito alle modalità di controllo alternative ed equivalenti, <u>hanno carattere transitorio</u>, si applicano solo durante il periodo di confinamento e potranno essere oggetto di revisione qualora siano emanate disposizioni comunitarie e/o nazionali difformi e/o integrative.

Le modalità di controllo alternative ed equivalenti si applicano esclusivamente alle fattispecie contenute nelle presenti disposizioni attuative, fermo restando l'obbligo di eseguire tutti gli altri controlli amministrativi e in loco sulla base della normativa comunitaria e nazionale in vigore, necessari a definire l'ammissibilità delle domande di pagamento.

Allegato 1 – Procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale

Allegato 2 – modello di dichiarazione di circostanza eccezionale

Procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale

1. Premessa

Nel presente allegato sono contenuti i criteri generali per la realizzazione delle immagini geo riferite fornite dai beneficiari utili a documentare la realizzazione degli investimenti oggetto di finanziamento nell'ambito delle misure previste dai Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020.

2. Richiesta al beneficiario di fornitura delle immagini georiferite

L'autorità competente per lo svolgimento dei controlli, comunica al beneficiario, a mezzo PEC o e-mail, che ai fini del completamento del procedimento, si rende necessaria la fornitura di immagini georiferite in grado di documentare con efficacia l'effettiva realizzazione dell'investimento materiale oggetto della richiesta di pagamento.

Nella richiesta inviata al beneficiario verranno indicate almeno le seguenti informazioni:

- a. ambito della verifica (controllo in loco / in situ / ex post);
- b. CUAA;
- c. numero domanda di pagamento;
- d. nominativo del beneficiario;
- e. elenco delle opere e dei beni che dovranno essere oggetto delle riprese fotografiche da realizzare;
- f. modalità di realizzazione delle riprese fotografiche
- g. nominativo e recapiti telefonici del referente dell'Ente da contattare per ricevere informazioni;
- h. indirizzo PEC al quale inviare le immagini georiferite;
- i. termine per la consegna delle immagini;
- j. informativa sul fatto che <u>Il beneficiario deve essere consapevole che la modalità di controllo attuata implica di accettare incondizionatamente eventuali provvedimenti di revoca o ridefinizione del contributo che possono scaturire da controlli eseguiti in tempi successivi.</u>

Per la verifica di domande di pagamento che contengono diverse tipologie di interventi o la realizzazione di opere complesse, l'Ente incaricato del controllo potrà decidere di selezionare, sulla base di criteri di rischio e di casualità, un campione rappresentativo di opere o parti di esse per le quali richiedere la fornitura di immagini. Per le macchine e le attrezzature si prevede un controllo sistematico delle forniture attraverso la richiesta di immagini fotografiche o filmati per tutti i beni oggetto di rendicontazione.

3. Requisiti generali

L'operazione di georiferimento indica una specifica forma di etichettatura con la quale i più comuni dispositivi digitali in commercio, siano essi cellulari o macchine da ripresa, associano all'immagine scattata informazioni di dettaglio tra cui, <u>le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora in cui la stessa viene effettuata</u>.

Le immagini dovranno essere fornite dal beneficiario in formato JPEG con l'accortezza di non modificare le caratteristiche dei relativi files al fine di mantenere inalterate le informazioni registrate in sede di scatto.

Altresì, si specifica che:

- le immagini dovranno avere data successiva a quella della richiesta inviata dall'Ente responsabile del controllo;
- l'istruttore definisce il tempo, compatibile con le procedure di controllo in atto, entro il quale vanno prodotte le immagini richieste,

- le immagini devono essere chiare, non sfuocate e permettere di leggere i dettagli in particolare per le targhette identificative;
- I files relativi a ciascuna immagine vanno forniti all'Amministrazione competente, a mezzo PEC, entro i tempi indicati nella richiesta.

Il file contenente le immagini dovrà essere corredato dalle coordinate GPS dei luoghi in cui sono state scattate, dalla data e dall'ora della ripresa.

Nei casi in cui il beneficiario non disponga di dispositivi digitali in grado di associare in automatico all'immagine fotografica anche le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora dello scatto, l'Ente incaricato della verifica comunicherà al beneficiario la possibilità di fornire immagini fotografiche prive di coordinate GPS, purché i punti di ripresa delle immagini coincidano con punti di riferimento certi quali ad esempio gli spigoli dei fabbricati o altri punti di riferimento territoriali facilmente identificabili, in modo da consentire al responsabile del controllo di accertare l'ubicazione degli interventi oggetto delle riprese. In alternativa, in una delle immagini scattate in sequenza, dovrà essere presente, identificabile e ben visibile, la copertina di un quotidiano acquistato il giorno dello scatto.

Le immagini sprovviste di coordinate GPS o prive di chiari riferimenti fisici utili ad identificare il punto di ripresa, non potranno essere utilizzate ai fini dell'accertamento. In funzione delle esigenze del controllo, verrà richiesto al beneficiario di produrre un numero variabile di riprese in relazione alla tipologia e dimensione degli investimenti oggetto di verifica. In generale, si rende necessario documentare l'esistenza dell'opera o della fornitura attraverso riprese panoramiche e di un numero adeguato di immagini di dettaglio che evidenzino, ove necessario, i particolari dell'investimento.

4. Oggetto delle riprese

Si riportano di seguito, a titolo non esaustivo, alcune indicazioni in merito al tipo di ripresa fotografica da realizzare in funzione della categoria di investimento da documentare.

TUTTE LE	obblighi in materia di pubblicità	- Fotografie dei cartelli e delle targhe previste dalle disposizioni
MISURE		unionali.
		- Evidenza dell'adempimento (sito web)

MISURE OPERAZIONI	Categoria investimento materiale da verificare	Categoria investimento materiale da verificare
4.1.1 4.2.1 6.1.1 8.6.1 16.1.1 19.2.1	Macchine, attrezzature, impiantistica	 riprese panoramiche della macchina / attrezzatura che evidenzino marca e modello; riprese di dettaglio che evidenzino in modo leggibile la targa; matricola; ove non precedentemente trasmessa, copia del libretto di circolazione per le macchine che circolano su strada
4.1.1 4.2.1 6.1.1 6.4.1 19.2.1 19.3.1	 costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di beni immobili; interventi di recupero, riconversione e valorizzazione del patrimonio immobiliare; interventi per la produzione di energie rinnovabili; 	 riprese con vista d'insieme dell'opera realizzata; immagini esplicative delle fasi di realizzazione delle opere ove disponibili e se ritenute funzionali al controllo riprese di dettaglio che documentino i particolari costruttivi dell'opera realizzata, come ad esempio: le caratteristiche costruttive dei manufatti; gli interventi di rifinitura dell'opera (pavimentazione; infissi; intonaci e tinteggiature; ecc.); gli impianti elettrici; termici; idrici; fognari; di condizionamento; arredi; pianta con indicati i punti di ripresa

Per le seguenti categorie di investimento, si considererà ammissibile ai fini dell'accertamento esclusivamente la fornitura di immagini georiferite con coordinate GPS.

MISURE OPERAZIONI	Categoria investimento materiale da verificare	Categoria investimento materiale da verificare
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 8.5.1	 interventi di miglioramento fondiario incluse sistemazioni idraulico-agrarie, impianti irrigui; interventi di miglioramento boschivo; impianti di colture pluriennali; viabilità aziendale; recupero habitat in fase regressiva; investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di habitat recinzioni tradizionali; spianamenti, terrazzamenti e simili; 	 riprese panoramiche dell'impianto; / opera realizzata Immagine esplicative delle fasi di realizzazione delle opere ove disponibili e se ritenute funzionali al controllo foto prima/dopo con individuazione della zona di intervento su cartina riprese di dettaglio dei particolari costruttivi delle opere realizzate; pianta o tavola di progetto con indicati i punti di ripresa

5. Dichiarazione Liberatoria in merito all'utilizzo delle immagini

Per il trattamento delle immagini fornite viene richiesto al beneficiario di rilasciare il consenso espresso dei soggetti che vi dovessero comparire. La forma prevista per il rilascio del consenso è costituita dalla c.d. "liberatoria".

6. Archiviazione delle immagini fornite

L'intera documentazione fotografica fornita dai beneficiari dovrà essere archiviata, anche in formato elettronico, all'interno della documentazione relativa al controllo. I riferimenti (numero; descrizione e data della ripresa) alle immagini fotografiche verificate in fase di controllo dovranno essere riportati all'interno della checklist utilizzata per verbalizzare gli esiti della verifica *in situ* o sul luogo di realizzazione dell'operazione.

7. Procedure specifiche per l'esecuzione delle verifiche sul luogo di realizzazione dell'operazione nell'ambito dei controlli in loco ed *ex post*

Al fine di svolgere efficacemente le verifiche sul luogo di realizzazione dell'operazione previste nell'ambito dei controllo in loco ed *ex post* con il livello di dettaglio previsto dalla normativa unionale per questo tipo di accertamento, in particolare in relazione alla necessità di eseguire misurazioni di superfici e volumi delle opere oggetto della domanda di pagamento, l'Ente responsabile del controllo potrà realizzare, con la collaborazione attiva del beneficiario, il sopralluogo in remoto sul luogo di realizzazione dell'investimento attraverso tecnologie che consentono di effettuare conversazioni (audio e video), sfruttando la connessione internet (servizi VOIP).

Questa procedura, in associazione alla verifica delle riprese fotografiche georiferite fornite dal beneficiario, consentirà di accrescere il livello di dettaglio dell'accertamento degli investimenti oggetto di rendicontazione e di confermare o meno la veridicità delle immagini fotografiche fornite a supporto del controllo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

nato/a a		il_ in qualità di <i>(barrare l'opzione di interesse)</i>	
Codice fiscale			
 rappresentant 	e legale		
•soggetto dotat	o di idonei poteri di firr	na	
•altro:			
del Produttore / Benefi	iciario:		
con sede in			
		Via	
CAP			
Codice fiscale		Partita IVA	
	DEC		
		cellulare/Fax	
apevole delle sanzioni p art. 76 del D.P.R. 445 de Itualmente emanato sul	enali, nel caso di dichia l 28 dicembre 2000 noi la base delle dichiarazio	arazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richian nché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimoni non veritiere, qualora dal controllo effettuato emerga la hiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)	
apevole delle sanzioni p art. 76 del D.P.R. 445 de itualmente emanato sull veridicità del conter	enali, nel caso di dichia l 28 dicembre 2000 noi la base delle dichiarazi nuto di taluna delle dic	arazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiar nché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedime oni non veritiere, qualora dal controllo effettuato emerga la hiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)	
apevole delle sanzioni p art. 76 del D.P.R. 445 de itualmente emanato sull veridicità del conter i riferimento alla domano	enali, nel caso di dichia l 28 dicembre 2000 noi la base delle dichiarazi nuto di taluna delle dic da di pagamento n.	arazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiar nché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedime oni non veritiere, qualora dal controllo effettuato emerga la hiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) DICHIARA	
apevole delle sanzioni p art. 76 del D.P.R. 445 de itualmente emanato sull veridicità del conter riferimento alla domano npossibilitato a consent	enali, nel caso di dichia l 28 dicembre 2000 noi la base delle dichiarazio nuto di taluna delle dic da di pagamento n tire la visita al luogo i	arazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiari nché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedime oni non veritiere, qualora dal controllo effettuato emerga la hiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) DICHIARA	
apevole delle sanzioni p art. 76 del D.P.R. 445 de itualmente emanato sull veridicità del conter riferimento alla domano npossibilitato a consent onfinamento di cui al D	enali, nel caso di dichia I 28 dicembre 2000 noi la base delle dichiarazi nuto di taluna delle dic da di pagamento n tire la visita al luogo i	arazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiar nché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedime oni non veritiere, qualora dal controllo effettuato emerga la hiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) DICHIARA	
apevole delle sanzioni p art. 76 del D.P.R. 445 de itualmente emanato sull veridicità del conter riferimento alla domano npossibilitato a consent onfinamento di cui al D	enali, nel caso di dichia I 28 dicembre 2000 noi la base delle dichiarazi nuto di taluna delle dic da di pagamento n tire la visita al luogo i	arazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richian nché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimi oni non veritiere, qualora dal controllo effettuato emerga la hiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) DICHIARA	

- eccezionali sopra evidenziate, ai sensi dell'art. 51 paragrafo 4 del Reg. (UE) 809/2014.
- Il posticipo della della visita sul luogo dell'operazione (ovvero di differire la visita sul luogo rispetto al pagamento)
- il posticipo del pagamento dell'operazione (ovvero di procedere al pagamento solamente dopo l'esecuzione della visita sul luogo)

ACCETTA ED E' CONSAPEVOLE CHE

le risultanze del controllo eseguito in data successiva a causa impossibilità di raggiungere i luoghi di intervento per le ragioni sopra elencate, implicano l'accettazione incondizionata di eventuali provvedimenti di revoca o ridefinizione del contributo che possono scaturire dai controlli eseguiti.

(luogo e data) (firma)

Si allega la seguente documentazione: fotocopia di un documento d'identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto)